

226.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge di conversione (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 3185-B</b> .....	27
Missioni vavevoli nella seduta del 20 novembre 2002 .....	3	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) ...	27
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato) .....	3, 4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) ..	27
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ...	4	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	27
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Camera) .....	31
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	36
<b>Disegno di legge di conversione S. 1742 (approvato dal Senato) n. 3312</b> .....	6	(Sezione 6 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	42
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	6	(Sezione 7 – Emendamento presentato all'articolo unico del disegno di legge) .....	43
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	9	(Sezione 8 – Ordini del giorno) .....	43
(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	11	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	46
(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	19	(Sezione 1 – Ammodernamento e ampliamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria) .....	46

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Recenti arresti di esponenti di movimenti <i>no global</i> ) .....	47	(Sezione 2 – Ricezione del segnale Rai in alcune zone del territorio comunale della città di Messina) .....	51
(Sezione 3 – Distribuzione omogenea e razionale delle forze dell'ordine nelle regioni italiane) .....	47	(Sezione 3 – Ricezione del segnale Rai Tre in alcune aree del Piemonte) .....	52
(Sezione 4 – Iniziative per fronteggiare episodi di intolleranza e violenza negli stadi) .	48	(Sezione 4 – Ridimensionamento delle istituzioni scolastiche) .....	53
(Sezione 5 – Problemi occupazionali degli addetti alle pulizie nelle scuole) .....	49	(Sezione 5 – Carenza di sezioni nella scuola pubblica dell'infanzia di Greve in Chianti-Firenze) .....	53
(Sezione 6 – Pagamento degli arretrati alle ditte preposte alle pulizie nelle scuole) ...	49	(Sezione 6 – Ritardo nell'erogazione dei fondi per la copertura del fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche nel bergamasco) .....	54
(Sezione 7 – Iniziative del Governo per affrontare la crisi della Fiat) .....	49	(Sezione 7 – Trasferimento nei ruoli statali del personale degli enti locali in servizio nelle scuole) .....	55
(Sezione 8 – Misure a favore delle popolazioni di tutta l'area danneggiata dall'eruzione dell'Etna) .....	50		
<b>Interpellanza e interrogazioni</b> .....	51		
(Sezione 1 – Obbligatorietà del pagamento del canone radiotelevisivo) .....	51		

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 20 novembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Briguglio, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Duilio, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lion, Lumia, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mosella, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Briguglio, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Duilio, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lion, Lumia, Malgieri, Mantovani, Man-

zini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Melandri, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mosella, Mussi, Angela Napoli, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 19 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PALMA** ed altri: « Disposizioni in materia di procedimenti penali nei confronti del Presidente della Repubblica, dei membri del Parlamento e dei giudici costituzionali » (3393);

**VASCON:** « Esenzione dal pagamento di tasse e imposte per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree e dei fabbricati o loro porzioni e per gli atti di costituzione di diritti reali a favore di enti pubblici territoriali » (3394);

**KESSLER:** « Concessione di indulto condizionato e revocabile e disposizioni per il sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati » (3395);

**RICCIO:** « Disposizioni per l'assoggettamento di tutti gli edifici alla normativa antisismica » (3396);

JANNONE: « Disposizioni per l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico » (3397);

JANNONE: « Disposizioni per favorire l'accesso dei portatori di *handicap* alle strutture sportive aperte al pubblico » (3398);

JANNONE: « Concessione di indulto revocabile » (3399);

GARAGNANI e BERTOLINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni 1944-1948 » (3400);

BOCCHINO e OSVALDO NAPOLI: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (3401);

CENTO: « Abrogazione degli articoli 270, 272, 304 e 305 del codice penale recanti delitti contro la personalità dello Stato » (3402).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 19 novembre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1099. — Senatori PIROVANO ed altri: « Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio » (*approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3392).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il

risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 116).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale Risi per gli esercizi dal 1999 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 115).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Comitato FAO) per gli esercizi dal 1999 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 114).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19

novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) per gli esercizi dal 1998 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 113).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera del 13 novembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LUCCHESI ed altri n. 9/1533-B/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002, concernente la registrazione e il controllo della circolazione dei prodotti medicinali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 14 novembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LEO n. 9/1696-B/19, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno 2002, concernente il conferimento di incarichi di insegnamento presso le scuole pubbliche di alta formazione.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1742 — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE  
2002, N. 212, RECANTE MISURE URGENTI PER LA  
SCUOLA, L'UNIVERSITÀ, LA RICERCA SCIENTIFICA E TEC-  
NOLOGICA E L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(APPROVATO DAL SENATO) (3312)**

**(A.C. 3312 — Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola).*

1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del de-

creto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.

3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 2.

##### *(Accorpamenti e sdoppiamenti di classi).*

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

#### ART. 3.

##### *(Finanziamento degli uffici scolastici regionali).*

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base « Strutture scolastiche », sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002

in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

##### *(Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale).*

1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 5.

*(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

#### ART. 6.

*(Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori).*

1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono

la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ».

#### ART. 7.

*(Attività di servizio  
per gli studenti universitari).*

1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma ».

#### ART. 8.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 3312 – Sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 473 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al »;*

al comma 2, le parole da: « 20,731 milioni di euro » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003 »;

al comma 3, le parole da: « All'onere » fino a: « per l'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003 ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola). — 1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina ».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « All'onere derivante dall'attuazione del presente comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" »;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999 ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo). — 1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta ».

All'articolo 6, comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: « della presente legge, » sono inserite le seguenti: « ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, »;

dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio »;

alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « I possessori dei diplomi di cui al

comma 1,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,» e dopo le parole: «nonché ai corsi di laurea specialistica» sono inserite le seguenti: «e ai master di primo livello»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento”».

All’articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: «tutorato» sono inserite le seguenti: «e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l’elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea

specialistica, ai fini dell’elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997».

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

«ART. 7-bis. — (Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università). — 1. All’articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: “entro trenta mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trentasei mesi”».

#### (A.C. 3312 – Sezione 3)

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 4.

(Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica all’articolo 4 della legge n. 370 del 1999).

Al comma 2, sopprimere le parole: e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti.

**4. 4.** Titti De Simone.

Sopprimere il comma 4-bis.

\* **4. 6.** Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Sopprimere il comma 4-bis.

\* **4. 7.** Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

## ART. 5.

*(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca).*

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\* 5. 1.** Tocci, Martella, Grignaffini.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\* 5. 2.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.

**\*\* 5. 3.** Tocci, Martella, Grignaffini, Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.

**\*\* 5. 4.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

## ART. 5-bis.

*(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con priorità alle aggregazioni di piccole e medie imprese.*

**5-bis. 2.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*1-bis.* In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro.

*1-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

**5-bis. 3.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

*a)* 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

*b)* 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

*c)* 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

**5-bis. 4.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato

alla ricerca, la misura dell'aiuto non può superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

**5-bis. 5.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

ART. 6.

*(Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Titti De Simone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. — 1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Finalità della legge).* — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia. »

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema

della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea di primo livello, di laurea specialistica, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università, ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1”;

e) al comma 8, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

“h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli specifici;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture analoghe su base

europea. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo”.

3. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

“ART. 4. — (*Validità dei diplomi*). — 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ».

## 6. 2. Titti De Simone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. — 1. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Validità dei diplomi*). — 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di

entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. ».

### 6. 3. Titti De Simone.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Finalità della legge*). — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia ».

02. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento ».

### 6. 4. Titti De Simone.

*Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, sostituire le parole da:* di specifiche *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 7, i diplomi conseguiti al termine dei corsi ordinamentali della Scuola di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono equivalenti ai titoli rilasciati dalle Scuole di specializzazione (SSIS) previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. A tal fine, eccezion fatta per gli allievi che conseguano il diploma entro l'anno solare 2002, la Scuola stessa attiva con la SSIS una apposita convenzione atta a potenziare la formazione generale, rendendola omogenea con quella prevista per gli insegnanti di tutte le discipline. Il diploma di Scuola della didattica della musica ha valore abilitante per l'insegna-

mento se conseguito congiuntamente al diploma di conservatorio di musica e al diploma di scuola secondaria di secondo grado e allo stesso viene riconosciuta attribuzione di specifico punteggio in analogia ai diplomi rilasciati dalle SSIS di cui alla citata legge n. 341 del 1990 ».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**6. 11.** Sasso.

*Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le predette scuole di didattica della musica, opportunamente potenziate con insegnamenti e docenti specifici di didattica strumentale, rilasciano diplomi con valore abilitante anche per l'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie. Nella formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per l'insegnamento dell'educazione musicale e dello strumento musicale nelle scuole secondarie viene assegnato ai diplomi di didattica della musica un punteggio comunque non inferiore a quello assegnato ai diplomi rilasciati per le medesime classi di concorso delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**6. 12.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il diploma di scuola didattica della musica ha valore abilitante per l'insegnamento se

conseguito congiuntamente al diploma di conservatorio di musica e al diploma di scuola secondaria di secondo grado e allo stesso viene riconosciuta attribuzione di specifico punteggio in analogia ai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341.

**6. 13.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* e abbia svolto documentata attività di tirocinio nella scuola secondaria, secondo le forme previste dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.

**6. 14.** Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:*

3. I diplomi rilasciati con l'ordinamento previgente sono equiparati ai sensi della presente legge al quarto anno dei corsi previsti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509, con il riconoscimento dei 240 crediti didattici riferiti ai quattro anni di corso delle Accademie di belle arti.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. In via transitoria, per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si applicano alle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 il sistema dell'ETCS, ovvero il sistema di crediti europeo.

**6. 5.** Titti De Simone.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole:* previo riconoscimento aggiungere le seguenti: da parte dell'università.

**6. 15.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Di conseguenza, per i nuovi compiti didattici e istituzionali, in deroga alle disposizioni espresse al comma 6 dell'articolo 2, il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati, a regime, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'emanazione della legge di conversione del presente decreto legge è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.

**6. 9.** Pistone, Bellillo, Cusumano.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Per i nuovi compiti didattici e istituzionali il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.

**6. 6.** Titti De Simone.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.*

**\* 6. 10.** (Testo corretto nel corso della seduta) Pistone, Bellillo, Cusumano.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.*

**\* 6. 16.** Lolli, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Martella, Chiaromonte.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:*

3-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge i corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente dalle istituzioni di cui all'articolo 1.

**6. 7.** Titti De Simone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 207 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

**6. 8.** Titti De Simone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**6. 17.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

A. 6-ter. — (Direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). — 1. Quale espressione ed attuazione del principio di autonomia statutaria e regolamentare di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, attualmente in servizio e responsabili della gestione artistica e della gestione amministrativa e contabile, sono conferite attribuzioni dirigenziali.

**6. 01.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. Al fine di dare concreto avvio e sostegno all'attuazione delle legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508, finalizzata alla riqualificazione del « ruolo ad esaurimento » del personale previsto all'articolo 2, comma 6, della predetta legge, alla valorizzazione delle professionalità operanti nel settore dell'alta formazione artistica e musicale e al pieno accesso alla ricerca, è autorizzata la spesa complessiva di 30.748.000 di euro, da erogare a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunte, in fine, le parole: « avendo a riferimento gli organi istituzionali previsti per l'università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni ».

**6. 02.** Lolli, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. Al fine di razionalizzare la struttura didattica di accademie e conservatori e di riqualificare la professiona-

lità di alcune categorie di docenti, vengono istituite le cattedre di « pratica del repertorio vocale » e « pratica del repertorio coreutico », in sostituzione dei posti di « accompagnatore al pianoforte » e « pianisti accompagnatori » presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza. Il personale già impiegato come accompagnatore di pianoforte e come pianista accompagnatore presso conservatori e presso l'Accademia nazionale di danza, confluisce presso le nuove cattedre.

**6. 03.** Lolli, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Tocci.

ART. 7.

*(Attività di servizio per gli studenti universitari).*

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

2-ter. In relazione alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, al fine di favorire il diritto allo studio nella regione Sicilia e riequilibrare il sistema universitario dell'isola, avviando il progressivo decongestionamento degli atenei esistenti, il polo universitario di Enna viene costituito in quarto ateneo della Sicilia. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a determinare, sentito il governo regionale, la natura giuridica e la struttura accademica della nuova istituzione, integrando di conseguenza il piano di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003. Fino alla vigenza del predetto piano triennale, gli oneri per il funzionamento della nuova istituzione continuano ad essere totalmente sostenuti dalla Regione siciliana e dal consorzio di enti locali che in atto gestisce il polo universitario.

**7. 1.** Grimaldi.

## ART. 7-bis.

*(Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università).*

*Sopprimerlo.*

**7-bis. 2.** Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. I diplomi universitari di durata triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono equiparati ai titoli universitari rilasciati dei corsi istituiti con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti dall'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**7-bis. 1.** Titti De Simone.

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 7-ter. — 1. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, va interpretato nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali.

2. Sono valide tutte le norme degli statuti delle università approvate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. I componenti del Consiglio universitario nazionale che nel corso del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi dei non eletti appartenenti al ruolo di provenienza.

**7-bis. 01.** Titti De Simone.

**(A.C. 3312 – Sezione 4)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo

ad assicurare, ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio di abilitazione sia omogenea per tutti i candidati, che al servizio prestato nelle scuole statali venga riconosciuto un valore aggiuntivo, che nel caso di titolo di abilitazione conseguito presso le scuole di specializzazione universitarie l'interessato possa optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito e che i due punteggi non possano in alcun modo essere cumulati.

9/3312/1. *(Nuova formulazione)* Titti De Simone, Sasso.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge n. 3312, recante la conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, contiene, tra l'altro, anche alcune norme già trattate dal disegno di legge n. 2238, approvato dal Senato e dalle Commissioni riunite VII e X della Camera dei deputati; di tale circostanza il Governo tiene conto nella rela-

zione del decreto-legge n. 212 del 2002, in particolare nell'illustrazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge;

il disegno di legge n. 2238, recante disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica, è la versione trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 gennaio 2002, del corrispondente Atto Senato n. 761, approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 2002;

l'articolo 2 del disegno di legge iniziale, comunicato alla Presidenza il 22 ottobre 2001, recava « disposizioni finanziarie per l'università ». Al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), era tra l'altro autorizzata la spesa:

« *b*) di lire 0,5 miliardi per l'anno 2001, di 258.228,45 euro per l'anno 2002 e di 258.228,45 euro per l'anno 2003, finalizzata al potenziamento delle strutture dell'Istituto di studi filosofici di Napoli;

*c*) di lire 2 miliardi per l'anno 2001 finalizzata al Politecnico di Milano;

*d*) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, 1.032.913,80 euro per l'anno 2002 e di 1.549.370,70 euro per l'anno 2003 finalizzata al Centro interuniversitario di biologia marina di Livorno »;

nel corso del dibattito in Commissione istruzione, più precisamente nella seduta n. 39 del 28 novembre 2001, tale autorizzazione di spesa fu riproposta in altra forma, tramite l'approvazione di un emendamento del senatore Tessitore, perché era emerso l'orientamento prevalente a non entrare nel dettaglio delle autorizzazioni di spesa, benché esse corrispondessero a finalizzazioni della legge finanziaria per il 2001, e a inglobare la maggior parte dei fondi disponibili per il triennio 2001-2003 in un'unica autorizzazione di spesa per interventi a sostegno della ricerca universitaria;

l'Assemblea iniziò l'esame del disegno di legge n. 761, nella seduta n. 105 del

24 gennaio 2002. Le « disposizioni finanziarie per l'università » riguardarono il contenuto dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione;

nella successiva seduta n. 107, del 29 gennaio 2002, con un emendamento del Governo fu soppresso l'articolo 1, come formulato nel testo approvato dalla Commissione, in quanto le disposizioni in esso contenute erano state successivamente introdotte nella legge 31 dicembre 2001, n. 463, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2001, n. 411;

la legge n. 463 del 2001, di conversione del decreto-legge n. 411 del 2001, fu approvata al fine di evitare l'azzeramento delle risorse accantonate nella Tabella B della finanziaria del 2001, in tal senso impegnando risorse in conto capitale per coprire costi derivanti da interventi inerenti all'anno in corso e per gli anni 2002 e 2003;

nel nostro paese vi sono università che svolgono le proprie attività in territori depressi o in ritardo di sviluppo. In tali aree geografiche si riscontrano problemi assai complessi che riguardano sia le carenze strutturali, sia la mancanza di adeguate risorse economiche necessarie per sostenere gli investimenti e stimolare l'economia. Fino a due anni fa la Comunità europea aveva rivolto la sua azione prioritaria verso questi territori inserendoli nell'Obiettivo n. 1 della Comunità e facendo intervenire gli specifici Fondi strutturali per garantire l'erogazione dei contributi e il sostegno agli investimenti allo scopo necessari;

oggi è terminata la prima fase dell'intervento della Comunità in favore delle aree svantaggiate e, almeno per quanto riguarda gli ambiti territoriali eleggibili al nuovo Obiettivo n. 1, molto è cambiato rispetto al passato. Ciò ha determinato un grave disorientamento e forti difficoltà in quegli ambiti territoriali che non possono beneficiare più dell'intervento massimo dei fondi strutturali, né possono ritenere sufficienti i nuovi limiti di sostegno ad essi assegnati. Facciamo

riferimento ai territori fuoriusciti dall'Obiettivo n. 1 e rientrati nel nuovo Obiettivo n. 2, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1260 del 1999, in particolare di quelli posti ai confini di questi due obiettivi. Si tratta di aree cuscinetto in cui si sommano nuove a vecchie e non risolte problematiche, che la società non è pronta a risolvere. Qui l'onere di indirizzare con efficacia e giudizio le scelte economiche che necessariamente bisogna effettuare è spesso sostenuto da enti come le università, che fanno da « laboratori » di analisi della situazione e propongono soluzioni per risolvere compiutamente i problemi rilevati;

la ricerca scientifica e la promozione della cultura sono le nuove armi con cui condurre la lotta contro l'arretratezza e la depressione economica delle aree cuscinetto: in tale ambito opera il Polo degli studi e della ricerca di cui all'ordine del giorno n. 9/2032/14;

il Polo universitario di cui trattasi ha problemi e difficoltà analoghi a quelli degli enti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, di cui all'articolo 2 dell'Atto Senato n. 761, per i quali sono state autorizzate le spese sopra riportate e definitivamente approvate ai sensi della legge n. 463 del 2001;

sarebbe necessario che in favore di tale Polo degli studi e della ricerca il Governo esercitasse una efficace azione di stimolo e di supporto, soprattutto al fine di permettergli di poter realizzare tutte quelle strutture di cui necessita per ospitare le proprie sedi universitarie ed i suoi centri di ricerca e sperimentazione: Bisogna far presente che il Polo universitario è fortemente richiesto da tutto il sistema sociale, economico e culturale del territorio relativamente interessato;

interventi in favore del Polo universitario potrebbero realizzarsi ricorrendo ai pertinenti strumenti finanziari di cui dispone il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tal senso la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001), ha dotato di risorse finanziarie diverse ed appropriate le leggi di spesa che potrebbero perseguire gli obiettivi di cui

trattasi: in Tabella C sono stati autorizzati stanziamenti per disposizioni di legge che hanno relazioni con gli interventi di cui si discute; in Tabella F sono stati iscritti in bilancio importi relativi ad autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali con cui potrebbero finanziarsi sugli investimenti per lo scopo occorrenti; ma anche i finanziamenti di cui alla legge n. 463 del 2001 potrebbero concretamente supportare gli interventi in questione,

impegna il Governo

a considerare le motivazioni poste in premessa quali condizioni prioritarie per la definizione della prossima programmazione universitaria e valutare nell'ambito delle disponibilità finanziarie attuali, eventuali ulteriori interventi.

9/3312/2. (Nuova formulazione) Burani  
Procaccini, Santulli.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 25 settembre 2002, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica, artistica e musicale,

premesso che:

è necessario procedere ad un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, relativa alle graduatorie permanenti per l'insegnamento di strumento musicale, constatato che il direttore generale, nell'emanare il decreto 12 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14, IV serie speciale, del 19 febbraio 2002, ha dato alla questione in esame un'interpretazione restrittiva richiedendo ai fini dell'inclusione delle graduatorie di strumento musicale i seguenti requisiti:

a) l'inclusione negli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nelle scuole medie conseguita entro la data di entrata in vigore della predetta legge 124 del 1999;

di fatto, si escludono dalla graduatoria permanente coloro i quali sono in possesso dei requisiti per l'inclusione ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ma in possesso di abilitazione in educazione musicale nella scuola media conseguita successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999;

nell'ultima tornata concorsuale non sono stati indetti concorsi né per educazione musicale nella scuola media, né per strumento musicale nella scuola media,

impegna il Governo

ad affrontare la suddetta problematica, al fine di consentire l'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale, previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, ai soggetti in possesso di abilitazione in educazione musicale nella scuola media conseguita nelle sessioni riservate di esami indette ai sensi della legge 124 del 1999, articolo 2, comma 4, e del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, articolo 1, comma 6-bis, fermo restando il possesso del requisito dell'inserimento negli elenchi compilati ai sensi del decreto del ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996.

9/3312/3. Marinello, Jacini.

La Camera,

premesso che:

è necessario adottare iniziative che favoriscano il recupero dei ritardi che le aree meridionali del Paese registrano in

più campi della vita sociale ed economica della Nazione, compresa l'alta formazione universitaria e la ricerca scientifica;

la Sicilia, in particolare, presenta un deficit di istituzioni universitarie, rispetto al resto del Paese, essendo ferma al 1838 la dotazione originaria di 3 atenei preesistenti all'unità d'Italia;

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, applicativo dell'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 - la programmazione del sistema universitario deve contribuire « alla riduzione degli squilibri territoriali in particolare tra Centro-Nord e Sud »;

a seguito delle indicazioni legislative, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha determinato con proprio decreto del 29 dicembre 2000, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, individuando, con l'articolo 1, comma 1, lettera d), l'obiettivo della « riduzione degli squilibri del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud » ed alla lettera e) l'obiettivo di « nuovi interventi per il decongestionamento degli atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi »;

la Sicilia registra, sia con riferimento al Sud che in relazione alla situazione nazionale, i peggiori indici statistici per quanto attiene al rapporto tra numero di atenei, da una parte, e superficie territoriale, popolazione residente e popolazione studentesca potenziale, dall'altra;

lo squilibrio territoriale del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud si riferisce pertanto essenzialmente alla Sicilia, unica regione nella quale tra l'altro le università di Palermo e di Catania risultano sovraffollate, registrando da sole circa 120 mila iscritti;

a fronte del *deficit* di atenei che connota il sistema universitario siciliano, non sono stati previsti interventi nel piano triennale 2001-2003, varato con decreto ministeriale 8 maggio 2001;

la Regione siciliana ha posto a disposizione dell'istituzione di un quarto ateneo dell'isola ingenti risorse con le leggi 3 maggio 2001, n. 6, e 26 marzo 2002, n. 2, ed ha anche individuato nella città di Enna la sede del quarto polo universitario della Sicilia;

in effetti, la sede universitaria di Enna, con oltre 3 mila studenti, distribuiti in 20 corsi di laurea, e proprie idonee strutture che accolgono già oltre trenta docenti e ricercatori di ruolo, con oneri a carico degli enti locali, ha conseguito i titoli necessari per operare come sede autonoma;

alla luce della situazione deficitaria del sistema universitario della Sicilia e delle prospettive di sviluppo socio-economico che una nuova istituzione di alta formazione e di ricerca scientifica può arrecare all'isola, appare non più rinviabile l'istituzione del quarto ateneo siciliano;

si rende necessario, pertanto, integrare per la regione Sicilia il Piano di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003, emanato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 maggio 2001, dando così concreta applicazione ai criteri *d)* ed *e)* del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 2000,

impegna il Governo

a considerare le motivazioni poste in premesse quali condizioni prioritarie per la definizione della prossima programmazione universitaria.

9/3312/4. (Nuova formulazione) Grimaldi, Cicchitto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame rende obbligatoria la partecipazione ai corsi di riconversione professionale, previsti dall'articolo 473 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, per i docenti in situazione di

soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali;

la perdurante soprannumerarietà comporterebbe l'applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

la norma in esame tende a realizzare un risparmio di spesa perché consente di coprire le mancanze di organico con personale in servizio;

gli insegnanti tecnico-pratici in possesso del solo diploma di scuola media superiore non hanno la possibilità di partecipare ai corsi di riconversione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire agli insegnanti tecnico-pratici di transitare, a domanda, previ appositi corsi di formazione, nei ruoli del personale amministrativo tecnico ausiliario, nel limite massimo del 25 per cento dei soprannumerari e con il limite massimo di copertura del 25 per cento dei posti A.T.A. disponibili.

9/3312/5. Santulli.

La Camera,

esaminato il disegno di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

premesso che:

l'articolo 5 riguarda i compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca;

il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio ha espresso il parere in data 6 novembre 2002;

è opportuno che le spese per i compensi agli esperti incidano sui fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca nella misura minore possibile,

impegna il Governo

a provvedere alla corresponsione di compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 212 del 2002, utilizzando anche risorse di parte corrente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fermo restando che la relativa spesa è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca.

9/3312/6. Licastro Scardino, Santulli.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

premessi che:

a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, non vengono riconosciuti, ai fini delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i punteggi relativi all'insegnamento effettuato durante il predetto corso,

impegna il Governo

a mantenere il punteggio fino ad ora assegnato a questi, rispetto a coloro che conseguono specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ove, invece, è previsto il cumulo con i punteggi ottenuti per il lavoro di insegnamento svolto.

9/3312/7. Amato, Mauro, Germanà, Lavagnini, Milanato, Giudice, Misuraca, Marras, Fallica.

La Camera,

premessi che:

i lettori di lingue di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e i collaboratori ed esperti linguistici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, hanno un contenzioso giudiziario promosso in sede nazionale e comunitaria per il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale nelle forme e nella misura riconosciuta ed erogata a tutti gli altri lavoratori del comparto;

i medesimi lettori di lingue e collaboratori ed esperti linguistici attendono che si faccia fronte al rinnovo del suo contratto nazionale di lavoro scaduto dal 1998,

impegna il Governo

a intervenire nelle sedi opportune, e fornendo gli opportuni mezzi, per giungere alla risoluzione di questo annoso problema.

9/3312/8. Martella, Sasso, Grignaffini.

La Camera,

premessi che:

malgrado la presentazione di una proposta di legge nella XIII legislatura ed una proposta di legge nell'attuale legislatura, non è stata ancora risolta la questione dell'ibrida condizione dei cosiddetti « accompagnatori di pianoforte » impiegati presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza, sotto il profilo sia dell'inquadramento giuridico che dell'utilizzazione didattica;

il recentissimo parere della XI Commissione, lavoro pubblico e privato, relativo al decreto-legge in esame, ha sottolineato l'opportunità di istituire le cattedre di « Pratica del repertorio vocale » e « Pratica del repertorio coreutico » in so-

stituzione dei posti di « accompagnatori al pianoforte » e di « pianisti accompagnatori » presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza,

impegna il Governo

a provvedere sollecitamente a dare una risposta a questi lavoratori, attraverso iniziative normative volte a definirne il nuovo inquadramento giuridico e l'opportuna utilizzazione didattica.

9/3312/9. (Nuova formulazione) Lolli, Sasso, Grignaffini, Pistone, Giordano.

La Camera,

premesso che:

in provincia di Ragusa dal 1995 è attivo il Consorzio universitario che ha istituito i corsi di laurea in agraria, lettere, lingue tropicali, lingue con indirizzo orientale, scienze della pubblica amministrazione, scienze sociali, medicina e chirurgia ed inoltre numerosi *master* post-laurea fra cui medicina della catastrofi, *disaster manager* di secondo livello, politiche comunitarie di protezione civile;

tutta la Sicilia orientale è ad alto rischio sismico e per questo sembra opportuno istituire un polo universitario con specifiche attività di protezione civile e politiche euromediterranee,

impegna il Governo

a considerare le motivazioni poste in premesse quali condizioni prioritarie nell'ambito della futura programmazione universitaria.

9/3312/10. Mauro, Giuseppe Drago.

La Camera,

premesso che:

le risorse destinate dall'articolo 5-*bis* al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, devono essere de-

stinate successivamente, con provvedimento ministeriale, alle diverse finalità previste dal Fondo medesimo;

è assolutamente prioritario incentivare l'assunzione di giovani ricercatori sia negli enti pubblici e nelle università che nelle imprese private secondo i diversi strumenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 297 del 1999;

è necessario favorire la collaborazione tra la ricerca degli enti pubblici e delle università e quella delle imprese industriali secondo i progetti comuni previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 4 del citato decreto legislativo n. 297 del 1999,

impegna il Governo

a destinare i fondi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge in esame alle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera a), numero 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

9/3312/11. Tocci, Bimbi, Colasio, Martella, Sasso, Grignaffini, Pistone.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative atte a favorire nelle università italiane le attività promosse dalle cooperative studentesche e universitarie al fine di promuovere le attività culturali e di sussidio alla didattica quali la distribuzione e la promozione di materiali didattici e di testi finalizzati allo studio e alla ricerca, in particolare prodotti dalle università medesime.

9/3312/12. Quartiani, Martella, Lupi.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo

a dare sollecita soluzione, anche normativa, affinché il corpo docente, di cui all'articolo 6 del decreto-legge in esame, abbia il conseguente riconoscimento giuridico, oltreché contrattuale, stante il riconoscimento agli allievi dell'equiparazione alle lauree dei diplomi in loro possesso rilasciati dalle stesse istituzioni e dallo stesso corpo docente.

9/3312/**13**. Pistone, Bellillo, Lolli, Cusumano, Titti De Simone.

La Camera,

premesso che:

attualmente hanno valore abilitante solo i titoli rilasciati al termine della frequenza delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS);

l'intera materia è contenuta nel disegno di legge recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale approvato dal Senato e che sarà in discussione alla Camera nelle prossime settimane,

impegna il Governo

a rivedere l'intera questione della prima formazione degli insegnanti e ad impartire le opportune istruzioni affinché siano attivate apposite convenzioni tra le scuole di didattica della musica e le scuole di specializzazione al fine di potenziare la formazione generale rendendola omogenea con quella prevista per gli insegnanti di tutte le discipline.

9/3312/**14**. Sasso, Colasio, Bimbi, Titti De Simone.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione musicale,

tenuto conto che le vigenti modalità di accesso all'insegnamento possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti,

impegna il Governo

a rivedere i criteri di inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni nel senso indicato:

riconoscimento del valore aggiuntivo dei servizi prestati;

valutazione di tutti i titoli di studio e di cultura;

valorizzazione dei percorsi di formazione e specializzazione universitaria.

9/3312/**15**. Capitelli, Sasso, Amato, Colasio, Titti De Simone, Gambale, Palmieri, Garagnani, Santulli, Delmastro Delle Vedove, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Ranieri, Baiamonte.

La Camera,

considerato che negli ultimi due anni scolastici le immissioni in ruolo del personale della scuola sono state di gran lunga inferiori ai posti vacanti;

impegna il Governo

a definire urgentemente il contingente adeguato per l'anno scolastico 2003/2004;

a presentare un disegno di legge o a sostenere una proposta di legge che individui criteri di automatismo per la definizione annuale del contingente di personale della scuola da immettere in ruolo.

9/3312/**16**. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Titti De Simone, Colasio.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE FISCALE, DI CREDITI DI IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI, DI DETASSAZIONE PER L'AUTOTRASPORTO, DI ADEMPIMENTI PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE E DI IMPOSTA DI BOLLO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3185-B)**

**(A.C. 3185-B – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3185-B – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto che l'imputazione dei maggiori oneri indicati nella disposizione di copertura recata dal testo trasmesso dal Senato alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento non pregiudica la realizzazione degli obiettivi di saldo netto da finanziare per il triennio

2003-2005 stabiliti nella nota di aggiornamento al DPEF 2003-2006, come approvato dalle relative risoluzioni parlamentari;

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.3 Benvenuto, 3.1 Grandi e Dis. 1.1 Benvenuto, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3185-B – Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La disposizione recata dall'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, deve interpretarsi nel senso che tra i periodi d'imposta ivi indicati sono compresi quelli che erano aperti al 31 agosto 2002 e per i quali, con deliberazioni assembleari adottate successivamente alla predetta data, il termine di chiusura dell'esercizio sociale sia stato stabilito in data anteriore al 1° settembre 2002.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

##### *(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la

società partecipata. Per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale è determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-*bis*, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;

c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobi-

lizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

#### ART. 2.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).*

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.

#### ART. 3.

*(Disposizioni in materia di accisa).*

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis »;

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis »;

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ». Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti: « , anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, ».

#### ART. 4.

*(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).*

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 15 dicembre » e le parole: « 20 per cento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 dicembre » e: « 23,5 per cento » e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: « del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente ».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1° ottobre 2004 »;

b) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 59-bis. — *(Termini di notificazione della cartella di pagamento)* — 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:

a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002 ».

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 settembre 2002 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

#### ART. 5.

*(Disposizioni in materia di imposta di bollo).*

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Banco di Sicilia » sono inserite le seguenti: « , nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia »;

b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: « 4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato ».

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in

corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 3185-B – Sezione 4)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:*

« a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;

a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento »;

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

« 2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.

2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli

enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri »;

*al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2-quater »;*

*al comma 4, primo periodo, le parole: « dieci milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinque milioni di euro » e al medesimo comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso »;*

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « accertamento tributario » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », le parole: « dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dal predetto articolo 6 », dopo la parola: « versamento » è inserita la seguente: « facoltativo », le parole: « quattro per cento » sono sostituite dalle seguenti: « sei per cento » e all'ultimo periodo, le parole: « in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004 »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda," sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura," ».

All'articolo 2:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: « costanti » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), le parole da: « Per garantire » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito de-

rivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale".

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché di 2 milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo

delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

*2-quater.* Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

*2-quinquies.* A decorrere dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: « e disposizioni varie ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 2, alla lettera a) sono premesse le seguenti:*

« *Oa)* nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";

*Ob)* all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";

*Oc)* al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2" »;

*dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

« *2-bis.* Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;

*b)* all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

*2-ter.* All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera *d)* è abrogata.

*2-quater.* Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.

*2-quinquies.* All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";

b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".

*2-sexies.* I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

*2-septies.* Ai fini di cui al comma *2-sexies* il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili

sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

*2-octies.* Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

*2-nonies.* I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

*2-decies.* Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi *2-octies* e *2-nonies*.

*2-undecies.* All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato» »;

al comma 3, le parole: « 30 novembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2002 »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero del-

l'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole da: « 254 milioni di euro » fino a: « dall'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 290 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 ».

#### (A.C. 3185-B – Sezione 5)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,

in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;

*a-bis*) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a*), è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-*bis*, comma 6, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-*bis*. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1, lettera *c*), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

*a*) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

*b*) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per

le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento »;

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

« 2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*2-bis*. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

*2-ter*. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e *2-bis*.

*2-quater.* A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri »;

*al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-bis e 2-quater »;*

*al comma 4, primo periodo, le parole: « dieci milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinque milioni di euro » e al medesimo comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.*

All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso »;

*al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « accertamento tributario » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », le parole: « dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dal predetto articolo 6 », dopo la parola: « versamento » è inserita la seguente: « facoltativo », le parole: « quattro per cento » sono sostituite dalle seguenti: « sei per cento » e all'ultimo periodo, le parole: « in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004 »;*

*dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

*« 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: “calda,”, sono inserite le seguenti: “della pesca e dell'acquacoltura”, e dopo le parole: “Ai fini dell'individuazione dei predetti settori” sono inserite le seguenti: “, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,” ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, ultimo periodo, la parola: « costanti » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002 ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, lettera c), le parole da: « Per garantire » fino alla fine della lettera sono soppresse;*

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale".

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale »;

2-*sexies*. All'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003 è altresì data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000 »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: « e disposizioni varie ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 2, alla lettera a) sono premesse le seguenti:*

*« Oa) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";*

*Ob) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";*

*Oc) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2" »;*

*dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

*« 2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;*

*b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.*

*2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) è abrogata.*

*2-quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.*

*2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

*"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";*

*b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".*

*2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del*

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

*2-septies.* Ai fini di cui al comma *2-sexies* il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

*2-octies.* Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

*2-nonies.* I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

*2-decies.* Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi *2-octies* e *2-nonies*.

*2-undecies.* All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

“*10-bis.* Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

*10-ter.* A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma *10-bis*, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

*10-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *10-bis* e *10-ter* non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato” »;

*al comma 3, le parole:* « 30 novembre 2002 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 16 dicembre 2002 »;

*dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

« *3-bis.* All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “30 settembre 2002” e: “16 novembre 2002” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “30 novembre 2002” e: “16 dicembre 2002”.

*3-ter.* Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante

pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso ».

*All'articolo 5:*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002 »;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali" ».

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

« ART. 5-bis. — (Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti). — 1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Ammini-

strazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1° febbraio 2003 ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole da:* « 254 milioni di euro » *fino a:* « dall'anno 2004 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 270 milioni di euro per l'anno 2002, 605 milioni di euro per l'anno 2003, 33 milioni di euro per l'anno 2004 e 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 ».

#### (A.C. 3185-B — Sezione 6)

#### EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

*(Disposizioni in materia  
di fiscalità d'impresa).*

*Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole:* , che costituiscono immobilizzazioni finanziarie *con le seguenti:* in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile.

1. 1. Pinza, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Santa-gata, Stradiotto.

*Al comma 3, dopo le parole:* decreto è *aggiungere le seguenti:* versato, in deroga alle disposizioni vigenti, entro il 9 dicembre 2002 ed è.

1. 3. Benvenuto, Lettieri, Pinza, Santa-gata, Pistone, Grandi.

## ART. 3.

*(Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie).*

*Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 con le seguenti: di 2 milioni di euro.*

- 3. 1.** Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.*

- 3. 2.** Rava, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.*

- 3. 3.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

## ART. 5-bis.

*(Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti).*

*Sopprimerlo.*

- 5-bis. 1.** Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

**(A.C. 3185-B – Sezione 7)**

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Sopprimere il comma 2.*

- Dis. 1. 1.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

**(A.C. 3185-B – Sezione 8)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3185-B, di conversione del decreto-legge n. 209 del 2002;

rilevato che nel corso dell'esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche e integrazioni al testo originario del provvedimento e che, in particolare, assai opportunamente sono state riformulate le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, per quanto concerne l'obbligo, posto a carico delle imprese di assicurazione, di versare un'imposta a valere sulle riserve matematiche iscritte a bilancio;

tenuto conto che il nuovo testo si caratterizza per il fatto di conciliare l'obiettivo, perseguito dal Governo, di recuperare maggior gettito con l'esigenza di evitare una penalizzazione per l'attività assicurativa, in particolare per quanto concerne i contratti aventi ad oggetto i rischi di morte o di invalidità ovvero quelli relativi alla previdenza integrativa;

considerato che la prossima scadenza del termine previsto per il versamento in acconto delle imposte sui redditi impone che si evitino eventuali equivoci, in ordine

agli obblighi posti a carico dei soggetti interessati, in modo da assicurare la certezza della normativa da applicare;

rilevato che la vigente disciplina del bilancio delle imprese di assicurazione recepisce il dettato di specifiche direttive comunitarie e che, in particolare, per quanto riguarda il ramo vita, il decreto legislativo n. 174 del 1995 riproduce sostanzialmente le previsioni della direttiva 92/96/CEE;

tenuto conto che, in base alle disposizioni richiamate, le riserve matematiche sono indicate alla sezione 10 — voce C.II, n. 1, dello stato patrimoniale delle imprese di assicurazione;

rilevato che la sezione richiamata concerne le riserve tecniche in senso proprio, intese come rappresentazione di impegni che comportano, per le imprese di assicurazione, l'assunzione di rischi demografici e finanziari, a fronte di contratti in base ai quali l'impresa garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del decreto-legge n. 209, di intendere, relativamente alle imprese esercenti il ramo vita, per riserve matematiche, come indicate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 dello stesso decreto, quelle indicate alla sezione 10 — voce C.II. n. 1, dello stato patrimoniale passivo delle imprese di assicurazione.

9/3185-B/1. *(Nuova formulazione)* Antonio Pepe.

La Camera,

premesso che:

l'approvazione dell'articolo 4, comma 2-undecies, si sovrappone alla disciplina già esistente in materia prevista dagli articoli 60 e 61 del decreto n. 112 del 1999 e dall'articolo 79 della legge n. 342 del 2000, concernenti le richieste di definizione automatica;

la norma in oggetto, costringerebbe anche alla cancellazione dei relativi residui rispetto al 2002 con la necessità di inserire poste in compensazione, con problemi soprattutto per i piccoli comuni;

la brevità del termine di scadenza per provvedere alla cancellazione automatica (31 dicembre 2002) non consentirebbe agli enti creditori la verifica della situazione delle quote iscritte nei ruoli al fine di eventuali contestazioni;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a valutare una proroga del termine finalizzata a tutelare i comuni.

9/3185-B/2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Benvenuto.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3185-B, di conversione del decreto-legge n. 209 del 2002,

impegna il Governo

a chiarire, in via amministrativa, che le modifiche alla disciplina delle svalutazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché a quella delle cessioni di partecipazioni, di cui all'articolo 1, comma 4, si applicano esclusivamente alle operazioni relative ad immobilizzazioni finanziarie e non anche a quelle costituenti attività finanziarie.

9/3185-B/3. Leo, Antonio Pepe.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3185-B, di conversione in legge,

con modificazioni del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209,

impegna il Governo

a riferire in Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,

gli effetti antielusivi delle misure adottate in conformità alle finalità del provvedimento volto a rimediare all'erosione della base imponibile del reddito derivante da specifici trattamenti fiscali privilegiati.

9/3185-B/4. Santino Adamo Loddo.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Ammodernamento e ampliamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria)**

PECORARO SCANIO, LION, ZANELLA, BOATO, CIMA, BULGARELLI e CENTO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'ammodernamento ed il potenziamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria sono indispensabili per il sistema delle comunicazioni e per lo sviluppo economico del Mezzogiorno;

tale progetto, che si concretizza nella realizzazione della terza corsia e nella messa in sicurezza della A3, costituisce, pertanto, una priorità assoluta non solo per il Sud, ma per l'intero Paese;

i lavori di completamento dell'importante arteria stradale subiranno certamente un ulteriore rallentamento a causa dell'inchiesta avviata dalla magistratura di Catanzaro che ha portato all'arresto di 37 persone, tra cui dirigenti di importanti aziende e personale dell'Anas;

il tratto autostradale tra Firmo e Cosenza Sud è stato posto sotto sequestro;

secondo le prime indiscrezioni, non solo gli appalti venivano assegnati attraverso procedure irregolari, ma i lavori venivano eseguiti con materiale inadeguato agli *standard* di sicurezza necessari, costringendo la magistratura a chiedere l'introduzione del limite di velocità di 70 chilometri all'ora nei tratti realizzati in modo difforme;

appare evidente che, in assenza di interventi concreti ed efficaci da parte del Governo, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria rischierà di rimanere per molti anni un « collo di bottiglia », con conseguenti disagi per gli automobilisti che vi transiteranno;

dall'inizio della legislatura il Governo ha manifestato, ripetutamente e con grande enfasi, la volontà di sviluppare la politica delle grandi opere pubbliche, al fine di rendere più efficiente e moderno il sistema infrastrutturale del Paese;

a quanto risulta, allo stato attuale il Governo non ha ancora individuato le risorse necessarie per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonostante essa faccia parte delle opere prioritarie individuate ai sensi della legge 443 del 2001 (cosiddetta « legge obiettivo »);

le modifiche apportate alla normativa sugli appalti, motivate dalla necessità di ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, potrebbero rendere ancor più difficile, di quanto non sia già attualmente, l'azione di controllo sulle procedure di aggiudicazione dei lavori con l'aumento del pericolo di infiltrazione mafiosa nella realizzazione di opere pubbliche —:

quali siano le previsioni dei tempi di realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, quali siano le previsioni di spesa delle opere occorrenti per il completamento dell'asse viario, come siano state individuate le risorse necessarie, se il Ministro interrogato non

ritenga opportuno rivedere le modifiche apportate alla legislazione in materia di appalti in modo da garantire la massima trasparenza delle procedure e ridurre al minimo il rischio di infiltrazioni della malavita organizzata, in che modo intenda affrontare l'emergenza che verrà determinata dal sequestro del tratto autostradale e dall'imposizione del limite di velocità di 70 chilometri all'ora, che causerà indubbiamente l'aggravarsi della già difficile ed irrisolta situazione di congestione, e se preveda di attivare interventi di monitoraggio e di verifica del rispetto degli *standard* di sicurezza dell'intera arteria stradale. (3-01598)

(19 novembre 2002)

**(Sezione 2 – Recenti arresti di esponenti di movimenti no global)**

RUSSO SPENA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

l'inchiesta della procura della Repubblica presso il tribunale di Cosenza, che ha portato in carcere rappresentanti del « Movimento dei movimenti », che ha posto sotto indagine decine di persone e che ha comportato perquisizioni violente ed invasive di case e sedi anche universitarie, sembra prendere avvio da un *dossier* di 980 pagine preparato da sei mesi dai Ros;

sembra che alti ufficiali dei Ros abbiano invano tentato di convincere procure di molte città (Genova, Torino, Roma, Napoli) delle buone ragioni del vero e proprio teorema descritto nel *dossier*, senza peraltro riuscirvi prima di approdare alla procura di Cosenza —:

se sia vero che gli investigatori del tutto irritualmente abbiano condotto le indagini e preparato il *dossier*, senza partire da una concreta notizia di reato, ma solo da un teorema precostituito. (3-01599)

(19 novembre 2002)

**(Sezione 3 – Distribuzione omogenea e razionale delle forze dell'ordine nelle regioni italiane)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è possibile analizzare, sulla base di uno schema dell'ufficio di statistica del ministero dell'interno (Sistan), le distribuzioni totali, regionali e nazionali, aggiornate al 2001, relative alle tre forze di polizia (polizia di stato, arma dei carabinieri e guardia di finanza);

la presenza media nazionale di forze di polizia risulta essere di un'unità ogni 214 abitanti;

il rapporto tra cittadini ed agenti varia in modo significativo nei vari ambiti regionali, passando da un addetto di polizia ogni 108 abitanti del Lazio, ad uno ogni 146 abitanti in Friuli-Venezia Giulia, ad uno ogni 164 in Trentino-Alto Adige, ad uno ogni 167 in Liguria, ad uno ogni 188 in Sicilia e ad uno ogni 211 abitanti in Abruzzo;

queste sono le regioni che si trovano in linea e addirittura al di sopra della media nazionale, nonostante una diminuzione di forze dell'ordine rispetto all'anno precedente;

si passa, poi, ad un agente ogni 272 abitanti in Piemonte, fino ad arrivare ad un addetto ogni 324 abitanti nel Veneto e ad uno ogni 339 in Lombardia, regioni ampiamente al di sotto della media na-

zionale. Rispetto al dato nazionale in Lombardia mancherebbero 15.752 unità e nel Veneto 7.214;

la distribuzione non sembra essere in stretta relazione né con il numero di residenti nella regione, né con il numero di delitti che vi si commettono —:

se non si ravvisi la necessità di assicurare una presenza più omogenea e razionale delle forze dell'ordine, soprattutto nelle regioni del Veneto e della Lombardia, e di rivedere queste disparità anche a livello provinciale, in quanto alcune province, come quella di Treviso, sono tra le più penalizzate e l'aumento dei reati commessi nell'ultimo periodo conferma le preoccupazioni esposte finora. (3-01600)

(19 novembre 2002)

**(Sezione 4 – Iniziative per fronteggiare episodi di intolleranza e violenza negli stadi)**

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SAN-

TANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il più venduto quotidiano d'Italia, riferendosi all'attuale situazione del campionato di calcio, che allarma tutti gli osservatori oltre che per la disastrosa crisi economica anche per i rischi connessi all'ordine pubblico, scrive testualmente: «è il calcio dei sospetti, delle polemiche, delle diffamazioni, dei poteri contrapposti, dei conflitti di interesse. Ma ora anche delle invasioni di campo, delle aggressioni ai calciatori, di stadi trasformati in polveriere»;

il presidente del sindacato calciatori Sergio Campana (e con lui tra gli altri il portiere della nazionale italiana di calcio Gigi Buffon) ipotizza come misura necessaria lo *stop* al campionato per sei mesi;

è divenuta significativa la frequenza del ricorso alla magistratura ordinaria per episodi relativi a dichiarazioni di tesserati, oltre che come necessaria conseguenza degli episodi di violenza dentro e fuori gli stadi o addirittura dentro il perimetro di gioco, come nel caso dell'aggressione a freddo al portiere del Messina Emanuele Manitta da parte di uno spettatore;

persino alcuni tra gli stessi protagonisti del gioco, atleti e tecnici, sembra abbiano la tendenza, certo involontaria ma incontestabile, a inasprire gli animi dei più facinorosi con comportamenti sicuramente censurabili —:

se non ritenga che si debba operare per diminuire sensibilmente i rischi per l'ordine pubblico oggi evidenti e, in particolare, con quali iniziative si intenda fronteggiare l'*escalation* degli episodi di intolleranza e di violenza fuori e dentro gli stadi, che, stante l'importanza assunta dal calcio, che coinvolge l'interesse di milioni di italiani, non può certo essere considerata questione di secondaria importanza. (3-01601)

(19 novembre 2002)

**(Sezione 5 – Problemi occupazionali degli addetti alle pulizie nelle scuole)**

LOIERO, SQUEGLIA, MOLINARI, BURTONE e MEDURI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

circa 16.000 addetti alle pulizie impiegati in 2300 scuole, per oltre l'85 per cento concentrati nel Sud, rischiano a partire dal 1° gennaio 2003 di perdere il posto di lavoro per la mancata previsione nel disegno di legge finanziaria per il 2003 dei finanziamenti necessari per la copertura dei relativi contratti d'appalto;

questi lavoratori fanno parte della platea degli *ex* lavoratori socialmente utili (Lsu), inseriti nei piani di stabilizzazione mediante convenzione quinquennale sottoscritta dal Governo e dalle imprese, sotto la regia della società Sco di Italia Lavoro —:

quale sarà il futuro di questi lavoratori e chi assicurerà la pulizia di queste scuole a partire dal 1° gennaio 2003. (3-01602)

(19 novembre 2002)

**(Sezione 6 – Pagamento degli arretrati alle ditte preposte alle pulizie nelle scuole)**

DORINA BIANCHI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con nota n. 645 del 1° ottobre 2002 indirizzata ai direttori generali regionali, la direzione generale del personale della scuola ha assicurato che si sta provvedendo al pagamento degli arretrati alle ditte per la pulizia nelle scuole;

la notizia appare priva di fondamento giacché alla data odierna il relativo decreto amministrativo di ripartizione non risulta ancora emesso;

le ditte di pulizia rischiano il fallimento per le onerose esposizioni bancarie alle quali nel 2002 sono state costrette a ricorrere —:

quali iniziative intenda assumere il Governo con urgenza per pagare finalmente le spese concernenti gli arretrati alle ditte per la pulizia nelle scuole o, visto anche lo stato di agitazione delle migliaia di dipendenti, se non ritenga opportuno autorizzare le istituzioni scolastiche ad anticipare, compatibilmente con le risorse disponibili, le somme ancora dovute alle cooperative stesse. (3-01603)

(19 novembre 2002)

**(Sezione 7 – Iniziative del Governo per affrontare la crisi della Fiat)**

GAMBINI, BERSANI, INNOCENTI, RUZZANTE, LUMIA, FINOCCHIARO, NIGRA, ROBERTO BARBERI, NICOLA ROSSI, BENVENUTO, BUGLIO, QUARTIANI, CAZZARO, CIALENTE, LULLI, NIEDDU e RUGGHIA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la crisi della Fiat ha raggiunto ormai un livello di grandissima preoccupazione non solo per il futuro del settore dell'auto: essa mette in discussione uno dei connotati più importanti del profilo industriale dell'Italia, ha ripercussioni su tutto il Paese e presenta particolare gravità in aree, quali quelle del Mezzogiorno, già caratterizzate da una situazione di elevata tensione sociale;

le iniziative e le lotte dei lavoratori e del sindacato nel difendere i posti di lavoro rappresentano anche un punto di riferimento decisivo per la salvaguardia del patrimonio produttivo del Paese;

appaiono gravi le responsabilità del gruppo di controllo societario della Fiat per questa crisi, a causa delle scelte strategiche operate in danno di una solida e innovativa presenza nel settore dell'auto;

il piano industriale presentato dalla Fiat è del tutto inadeguato ad assicurare credibili prospettive di ripresa dell'azienda: sono perciò del tutto improponibili, in questo quadro, le procedure relative alla cassa integrazione guadagni ed al blocco delle attività produttive attraverso la chiusura degli impianti;

è necessario aprire finalmente un vero tavolo di confronto sull'industria automobilistica, che coinvolga proprietà, sindacati e banche, al fine di avere chiarezza sul ruolo che la proprietà e le banche intendono svolgere;

il tavolo è lo strumento imprescindibile per verificare la costruzione di un nuovo piano di risanamento, consolidamento e rilancio —:

quali interventi il Governo intenda intraprendere affinché siano bloccate le procedure di chiusura degli stabilimenti di Termini Imerese e di Arese e quali iniziative intenda adottare per bloccare le procedure di cassa integrazione, al fine di collocarle nel quadro di un nuovo piano industriale in grado di rilanciare l'industria automobilistica italiana e dare finalmente risposta all'allarme delle migliaia di lavoratori e di piccole imprese coinvolti nella crisi. (3-01604)

(19 novembre 2002)

**(Sezione 8 — Misure a favore delle popolazioni di tutta l'area danneggiata dall'eruzione dell'Etna)**

FLORESTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la colata lavica dell'Etna e le forti scosse di terremoto hanno causato enormi

danni all'intera comunità catanese, ed in particolare ai paesi dell'*hinterland* ionico-etneo, i cui centri abitati risultano fortemente danneggiati;

a tutt'oggi esiste uno stato di emergenza causato tanto dalla colata lavica, quanto, ed in maggior misura, dalla caduta di polvere vulcanica, che, di fatto, ha interessato e interessa tuttora l'intera provincia di Catania;

il protrarsi ormai da circa un mese di questa situazione, aggravata dalla quasi continua chiusura dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, ha determinato non solo tensione nella popolazione, ma anche danni, non facilmente calcolabili, all'economia della Sicilia orientale e forti ostacoli per ogni attività economica;

tutte le attività agricole, con particolare riferimento alle colture, hanno subito danni enormi con prospettive davvero drammatiche per le aziende agricole e per chi vi lavora;

in particolare, Giarre ha avuto e continua ad avere forti difficoltà in tutte le sue attività, con perdite dell'ordine del 30-40 per cento rispetto al normale andamento dell'economia locale —:

se non si ritenga necessario, previa un'attenta e scrupolosa analisi dei danni provocati dall'eruzione dell'Etna, adottare misure di sostegno anche fiscali a favore delle popolazioni di tutta l'area effettivamente interessata sia dal terremoto, sia dal fenomeno dell'eruzione, sia dalla caduta di cenere vulcanica, e cioè di tutta la zona direttamente o indirettamente danneggiata e, in particolare, di quella ionico-etnea. (3-01605)

(19 novembre 2002)

## INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Obbligatorietà del pagamento del canone radiotelevisivo)****A) Interrogazione**

RUZZANTE. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

movimenti politici e partiti — attraverso i loro siti — e importanti esponenti delle istituzioni hanno invitato a non pagare il canone o hanno dichiarato di non averlo mai pagato e di voler continuare a non farlo;

il Presidente della regione Veneto, onorevole Giancarlo Galan, ha dichiarato, domenica 27 gennaio 2002, su *la Repubblica*: « Come Presidente del Veneto non pagherò il canone Rai »;

tale dichiarazione lascia presumere la « disobbedienza fiscale » dei tantissimi uffici della regione Veneto dotati di apparecchio televisivo;

la dichiarazione non è stata smentita —:

se il Governo sia a conoscenza di tale dichiarazione;

se il Governo abbia intenzione di chiarire, una volta per tutte, l'obbligatorietà o meno di pagare il canone per tutti i cittadini italiani in possesso di un apparecchio televisivo;

se, altrimenti, tutti i cittadini siano legittimati — allo stesso modo del suddetto esponente politico e delle istituzioni — a rifiutarsi di pagare il canone radiotelevisivo;

se questa possibilità valga solo per il canone Rai o per tutte le imposte che chiunque ritenga illegittime o utilizzate per fini non condivisibili. (3-00641)

(4 febbraio 2002)

**(Sezione 2 – Ricezione del segnale Rai in alcune zone del territorio comunale della città di Messina)****B) Interrogazione**

D'ALIA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

alcune estese aree del territorio comunale della città di Messina sono escluse dalla ricezione dei segnali televisivi Rai;

nonostante il contratto di servizio stipulato fra la concessionaria Rai ed il ministero delle comunicazioni preveda, a carico della concessionaria, l'onere di estendere i servizi ai centri abitati con popolazione non inferiore a 300 abitanti, gli agglomerati urbani di Galati, Pezzolo, Altolia, Villaggio Bordonaro, Molino, Santo Stefano Briga, Mili S. Marco e Mili S. Pietro, individuati ed inseriti nel piano degli impianti da realizzare in obbligo di convenzione, non sono ancora raggiunti dal servizio di radiodiffusione televisiva;

i cittadini di detti agglomerati, nel caso particolare di Mili S. Marco e Mili S. Pietro, costretti al pagamento del canone di abbonamento per un servizio non fruibile, hanno subito provvedimenti di natura penale per avere provveduto ad acquisire, installare ed esercitare, consorziandosi

spontaneamente, impianti di ripetizione televisiva privi della necessaria autorizzazione ministeriale, al solo fine di garantirsi il diritto all'informazione;

tali impianti abusivi risultavano collocati in fondi della stessa concessionaria, che ne aveva acquistato la proprietà addirittura negli anni settanta;

il comune di Messina ha inoltrato al ministero delle comunicazioni le domande, corredate dai necessari progetti tecnici, al fine di ottenere le autorizzazioni di legge —:

quali iniziative urgenti si intenda assumere affinché la concessionaria Rai, nel pieno rispetto degli obblighi richiamati dagli articoli 16, commi 2 e 34, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, realizzi impianti specifici che assicurino la ricezione dei programmi televisivi Rai in tutte le località citate. (3-00643)

(4 febbraio 2002)

**(Sezione 3 – Ricezione del segnale Rai Tre in alcune aree del Piemonte)**

### C) Interrogazioni

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della seduta del 10 dicembre 2001 il consiglio regionale del Piemonte ha approvato, all'unanimità, un ordine del giorno per sollecitare la soluzione dell'annoso problema della ricezione del segnale di Rai Tre Piemonte su tutto il territorio regionale;

l'ordine del giorno evidenzia come in alcune aree delle province di Alessandria, Novara e Verbania-Cusio-Assola non si capti il segnale di Rai Tre Piemonte;

l'inconveniente tecnico perdura ormai da molti anni, penalizzando in modo significativo le comunità locali;

sono risultate vane le reiterate sollecitazioni degli enti locali e delle istituzioni regionali al presidente del consiglio di amministrazione della Rai;

il ministero delle comunicazioni non può ignorare il fatto che gli abbonati Rai delle tre province piemontesi hanno il diritto, come corrispettivo della puntuale corresponsione del canone di abbonamento, di ricevere il segnale delle tre reti del servizio televisivo pubblico;

non è del resto ammissibile, anche alla luce del nuovo ruolo costituzionale assunto dalle regioni, che il servizio di Stato ritardi nel provvedere al potenziamento degli impianti che servono le zone in questione —:

se non ritenga di doversi rendere interprete, nei confronti del consiglio di amministrazione della Rai, della protesta delle popolazioni di ampie aree del territorio piemontese, che da anni, ormai, non sono messe nelle condizioni di captare il segnale di Rai Tre. (3-01053)

(11 giugno 2002)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la ricezione del segnale di Rai Tre Piemonte è, da sempre, intollerabilmente difettosa in vaste zone del Piemonte e, particolarmente, nelle province di Alessandria, Biella, Novara e Verbania-Cusio-Ossola;

da anni le più disparate autorità politiche ed amministrative tentano, inutilmente, di ottenere una soluzione dei problemi tecnici che impediscono la ricezione dei programmi di Rai Tre;

è evidente come una tale situazione penalizzi i cittadini che, corrispondendo il canone, hanno evidentemente il diritto di ricevere i tre canali nazionali Rai;

è, ancora, evidente che trattasi di una decisione di competenza del consiglio di amministrazione della Rai, ma è altret-

tanto evidente che la competenza governativa in tema di aumento del canone legittima pienamente il Governo a rivolgere un fermo sollecito affinché l'azienda provveda senza indugio alla realizzazione degli impianti (o al potenziamento di quelli esistenti) per consentire una corretta ricezione dei programmi di Rai Tre in tutte le aree piemontesi —:

se il Ministro interrogato, anche in ragione di un ordine del giorno approvato all'unanimità dal consiglio regionale del Piemonte, non ritenga di dover sollecitare il consiglio di amministrazione della Rai ad attivare tutte le iniziative tecnico-impiantistiche necessarie a far sì che il segnale di Rai Tre venga ricevuto correttamente anche in quelle aree delle province di Alessandria, Biella, Novara e Verbania-Cusio-Ossola in cui, da sempre, è ricevuto con qualità assolutamente inaccettabile. (3-00578)

(22 gennaio 2002)

**(Sezione 4 — Ridimensionamento delle istituzioni scolastiche)**

**D) Interpellanza**

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

dovrebbe uscire il bando del corso-concorso per dirigenti scolastici;

il concorso dovrebbe riguardare soltanto i presidi incaricati e, in particolare, dovrebbe coprire 1500 posti, stimati dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come la metà dei posti attualmente vacanti;

i conti non tornerebbero: infatti qualche tempo fa la stima del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca faceva ammontare a 3500 i posti vacanti,

mentre l'Associazione nazionale presidi e direttori didattici ne stima addirittura 4000;

nel mese di agosto 2001 il Ministro Moratti, in un suo carteggio con il Ministro Tremonti, proponeva una modificazione dei criteri di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di ridurre il numero e di contrarre la spesa a queste destinata;

se i posti mancanti sono posti che saranno cancellati definitivamente, il numero delle istituzioni scolastiche, che ammonta ad oggi a circa 10600, potrebbe diminuire anche di mille unità con una conseguente contrazione di organico dei dirigenti, dei direttori e degli assistenti amministrativi, con un aumento consistente del numero medio di studenti per scuola —:

se i posti non messi a concorso saranno cancellati definitivamente e se il Governo stia preparando un nuovo ridimensionamento delle istituzioni scolastiche nel senso di una loro diminuzione.

(2-00348) «Titti De Simone».

(31 maggio 2002)

**(Sezione 5 — Carenza di sezioni nella scuola pubblica dell'infanzia di Greve in Chianti-Firenze)**

**E) Interrogazione**

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

da notizie stampa si prende nota di una vicenda che, se vera, si può definire a dir poco incresciosa;

alcuni bambini di Greve in Chianti, località Panzano, non sarebbero stati ammessi a frequentare la scuola pubblica dell'infanzia per l'anno scolastico 2002-

2003 in quanto, non essendoci sezioni sufficienti, sarebbero risultati soprannumerari;

cosa ancor più grave i genitori di questi bambini sarebbero stati invitati a rivolgersi ad una scuola privata di orientamento religioso;

la Costituzione stabilisce l'obbligo della Repubblica di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi e il diritto di tutti a frequentare la scuola statale —:

se il fatto corrisponda al vero;

se non ritenga di dover al più presto intervenire presso le competenti autorità affinché sia rispettato il diritto dei genitori e dei bambini di accedere alla scuola statale. (3-01009)

(29 maggio 2002)

**(Sezione 6 – Ritardo nell'erogazione dei fondi per la copertura del fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche nel bergamasco)**

**F) Interrogazione**

ARNOLDI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

da tempo le istituzioni scolastiche del bergamasco segnalano i ritardi con cui giungono i fondi per la copertura del fabbisogno finanziario relativo a spese già effettuate e certificate;

in una conferenza stampa lo Snals ha quantificato e certificato in 19,4 milioni di euro (secondo i dati ufficiali forniti dal centro servizi amministrativi di Bergamo) i fondi necessari per le sole spese del 2001 non ancora pagate;

le scoperture più rilevanti riguardano i fondi per le scuole materne non statali (3,37 milioni di euro), gli interventi a supporto degli alunni svantaggiati (3,04 milioni di euro), il saldo per le spese di

funzionamento (2,54 milioni di euro), i fondi di istituto relativi al contratto collettivo nazionale del 2001 (2,6 milioni di euro), i fondi per le supplenze (2,16 milioni di euro) e la copertura delle spese di pulizia (1,83 milioni di euro): come appare chiaro dall'elencazione si tratta di spese necessarie al funzionamento ed al buon andamento del sistema scolastico, e pertanto non derogabili;

numerosi istituti hanno fatto fronte ai disavanzi di cassa attingendo dalle quote di iscrizione dell'anno scolastico 2002-2003; altri non pagano lo stipendio ai supplenti; altri sono assediati dai fornitori, che chiedono che siano onorate le scadenze: è chiaro che il ricorso a decreti ingiuntivi da parte degli aventi diritto potrebbe avere conseguenze catastrofiche non solo sulla scuola pubblica, ma anche su quella parte della scuola privata rispetto alla quale normalmente interviene la mano pubblica;

le casse della ragioneria dell'ex provveditorato provinciale sono vuote; interrogato da più parti l'ufficio scolastico regionale ha fornito una sconcertante risposta, in base alla quale la regione « sta esaminando le richieste per capire dove siano questi finanziamenti e se il ritardo sia dovuto a suoi errori »: in pratica, la regione dichiara di non avere la più pallida idea né di chi debba pagare (Stato o regione), né di dove siano i soldi, né se i suoi stessi uffici abbiano o meno istruito le pratiche di pagamento —:

se i fondi mancanti siano di competenza regionale o statale e quale sia la situazione di cassa della legge n. 440 del 1997 relativa al fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;

quali siano i motivi che hanno prodotto questa situazione, quali siano le responsabilità e se l'emergenza sia relativa alla sola regione Lombardia o sia comune ad altre regioni;

in quali modi il Ministro interrogato intenda intervenire, sia in merito all'emergenza

genza evidenziata, sia strutturalmente, affinché non debbano più verificarsi simili carenze. (3-01169)

(27 giugno 2002)

**(Sezione 7 - Trasferimento nei ruoli statali del personale degli enti locali in servizio nelle scuole)**

### G) Interrogazione

CAPARINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha sancito il trasferimento nei ruoli statali, a partire dal 1° gennaio 2000, di tutto il personale in servizio nelle scuole che, alla data del 27 luglio 1999, risultava essere alle dipendenze degli enti locali e la conseguente abrogazione delle disposizioni che prevedevano la fornitura del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nei licei scientifici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnico-commerciali a carico delle province, nonché la fornitura del personale ausiliario nelle direzioni didattiche a carico dei comuni;

precedentemente al 2000 alcune province e comuni avevano assunto regolarmente alle proprie dipendenze (anche con incarichi di supplenza) il personale che lavorava nelle scuole. Alcuni comuni, vincolati dai blocchi delle assunzioni, non avendo previsto in pianta organica tali figure, avevano trovato in quegli anni soluzioni più o meno pasticciate ma legittime. Di conseguenza, vi sono molte persone che, pur avendo lavorato su incarico dei comuni stessi per anni, se non per decenni, nelle scuole elementari come bidelli o ausiliari, sono senza lavoro, in quanto al 27 maggio 1999 non erano affatto alle dirette dipendenze dell'ente locale, ma risultavano semplicemente incaricati di una prestazione d'opera;

in molti casi i lavoratori che avevano per anni operato nelle scuole elementari con « prestazioni d'opera » per conto dei comuni sono stati costretti a formare, loro malgrado, una cooperativa di lavoratori per poter continuare il loro lavoro ed evitare « licenziamenti improvvisi », in quanto i comuni non erano più in grado di mascherare lavoratori dipendenti con « prestazioni d'opera », anche a seguito di chiarimenti normativi ed ispezioni Inps;

tali comportamenti da parte di alcuni enti locali hanno di fatto penalizzato il personale che ha continuato a lavorare e ad operare all'interno delle scuole elementari, su incarico dei comuni, come dipendenti di cooperative di lavoro. È noto, infatti, che le cooperative aggiudicatrici delle gare di appalto indette dai comuni erano tenute ad assumere in primo luogo il personale che il comune indicava loro quali operatori che già lavoravano nella scuola;

tali lavoratori sono stati ulteriormente penalizzati dal decreto ministeriale n. 75 del 2001, poiché, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalle graduatorie provinciali ad esaurimento dei collaboratori scolastici per le supplenze annuali e temporanee nelle scuole statali, in quanto non potevano documentare di aver avuto una nomina formale di supplenza e non erano in possesso del requisito minimo di 30 giorni di supplenza nelle scuole statali, anche alle dipendenze degli enti locali;

è evidente l'anomalia che consente a coloro che hanno saltuariamente lavorato negli ultimi due anni con nomine di supplenze brevi per almeno 30 giorni, anche su indicazione degli uffici di collocamento, di presentare la domanda di supplenza. Contrariamente non si è potuto inserire in tali graduatorie coloro che hanno lavorato per anni nella scuola e che, di conseguenza, non potranno aspirare ad una supplenza nelle scuole —:

se intenda riconoscere ai lavoratori che per anni hanno operato all'interno della scuola sia come « prestatori d'opera »

incaricati direttamente dai comuni, sia come dipendenti di cooperative di pulizia in appalto con gli enti locali gli stessi diritti previsti dal decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 per chi ha già prestato 30 giorni di supplenza, apportando un'opportuna e necessaria modifica del decreto ministeriale n. 75 del 2001, che consenta loro di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali;

se intenda modificare il decreto ministeriale 10 ottobre 2001, n. 150, in modo tale da consentire anche al personale in questione di poter presentare domanda per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto dei collaboratori scolastici, onde poter aspirare almeno alle supplenze brevi nelle scuole statali.

(3-01185)

(3 luglio 2002)

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,98

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0002260\*